

La pronuncia del Tribunale per i minorenni di Catania affronta il delicato rapporto esistente tra provvedimenti emessi dal Giudice della separazione, *ex art. 155 c.c.*, e provvedimenti adottati dal Tribunale per i Minorenni in limitazione della potestà genitoriale, ai sensi dell'art. 333 c.c..

Nella specie, dopo l'omologazione della separazione consensuale, entrambi i genitori avevano ripetutamente violato il diritto delle figlie minori (rispettivamente di 9, 7 e 3 anni) di mantenere rapporti equilibrati e continuativi con ciascuno di essi; pertanto, il Giudice minorile sanzionava tali comportamenti ed adottava provvedimenti in limitazione della potestà di entrambi i genitori (consistenti, tra l'altro, nella prescrizione rivolta ad entrambi di sottoporsi a un percorso individuale di trattamento psicologico presso il Consultorio Familiare territorialmente competente).

Il T.M. di Catania affermava che i provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 333 c.c. *«potranno o dovranno essere tenuti in conto dal giudice della separazione, come fatto (accertato o) sopravvenuto, per l'eventuale (emissione o) modifica dei provvedimenti provvisori in ordine all'affidamento e modalità di incontro con i figli»* (pag. 6 decreto); fermo restando che, fino al momento della detta emissione, le limitazioni all'esercizio della potestà genitoriale, incidendo sulla modulazione dei rapporti tra i genitori separati ed i figli, per un verso, dovranno configurarsi *«come provvedimenti provvisori potenzialmente confluenti nel giudizio finale di separazione de genitori e comunque spesso propedeutici all'espressione del giudizio medesimo»* (pag. 6 decreto) e, per altro verso, conserveranno efficacia anche dopo l'estinzione del processo (in applicazione analogica dell'art. 189 disp. att. c.p.c.), fintantoché non siano sostituiti con altro provvedimento adottato dal Giudice della separazione.

Altro importante principio di diritto espresso nella pronuncia in rassegna riguarda il rapporto tra figli minori della coppia e nonni, stabilendosi che: *«l'apporto dei parenti che interferisce negativamente nello sviluppo psico fisico dei minori e che ostacola la relazione con il genitore anche per il conseguente effetto di chiusura e di opposizione dell'altro genitore, non può dirsi corrispondente all'interesse del minore»* (pag. 5). Il verificarsi di tale circostanza di fatto può legittimare, come avvenuto nella specie, la totale sospensione degli incontri tra figli minori della coppia e nonni.

=====



IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI CATANIA

Così composto :

dott. M.F.Pricoco	Presidente
dott. R.Castrogiovanni	Giudice
dott. C.Nicotra	Comp. priv.
dott. R.Savoca	“

riunito in camera di consiglio

visti gli atti relativi alla procedura ex art. 333 c.c. nell'interesse dei minori (...) (...), **nata a (...) il (...), (...), nata a (...) il (...) e (...), nata a (...) il (...), proc. N. (...) V.G.**

visto il provvedimento di questo T.M. in data (...) assunto in via d'urgenza,

rilevato che la presente procedura ha preso avvio da una richiesta del P.M. in sede nei confronti di entrambi i genitori che, dopo la separazione personale, non sono stati in grado di garantire alle figlie serenità psicologica, utilizzando queste ultime come strumento di ritorsione l'uno nei confronti dell'altro, e tenuto conto del fatto che, nonostante l'accordo di affidamento delle minori alla madre, in sede di separazione consensuale, il padre ha arbitrariamente trattenuto presso di sé le figlie

rilevato che con il provvedimento in via d'urgenza sopra citato le minori sono state affidate al Servizio Sociale di (...) con incarico di approfondita osservazione psicologica a cura del Servizio di N.P.I.,

rilevato che da tali approfondimenti emergevano conclusioni diverse ad opera del Servizio Sociale affidatario e del Servizio di N.P.I. incaricati,

rilevato che, dalle notizie pervenute veniva riferito di una accesa conflittualità tra le rispettive famiglie dei due ex coniugi al punto che, da un lato, a causa di una aggressione del padre della (...) nei confronti del (...) il primo veniva anche arrestato e poi rimesso in libertà e, dall'altro lato, da ultimo il padre del (...) ha sporto denuncia nei confronti della (...) per ingiurie rivolte al figlio,

rilevato che durante un confronto tra il Servizio Sociale ed il Servizio di N.P.I. la diversità di opinioni veniva confermata insistendo il Servizio affidatario circa l'affidabilità della genitrice a prendersi cura delle figlie e sul bisogno non più procrastinabile di queste ultime a ricongiungersi alla genitrice e dall'altro lato il Servizio di N.P.I. circa l'assoluta inopportunità di un allontanamento delle minori dal padre per il timore manifestato dalle piccole circa la possibilità di un altro abbandono e per il disagio conseguente alle modalità di rapporto con la genitrice che pare mantenere con le figlie un rapporto alla pari coinvolgendole nel conflitto familiare, comportamento questo che viene rilevato anche a carico del padre,

considerato che anche dalla audizione dei genitori la situazione è apparsa di difficile soluzione, non avendo avuto esito positivo il tentativo di conciliazione tra i genitori tenuto conto anche della presentazione da parte della genitrice di ricorso per separazione giudiziale dinanzi al T.O.

Osserva

I genitori dei minori regolarmente coniugati sono addivenuti a separazione consensuale nell'ambito della quale è stato disposto l'affidamento delle bambine alla madre e modalità di incontro con il padre.

Dal mese di luglio dell'anno scorso le bambine sono rimaste continuativamente presso l'abitazione paterna, a dire del (...), a causa del comportamento della (...) che le avrebbe lasciate per intraprendere un viaggio con un altro partner, fatto questo disatteso dalla (...)

stessa che attribuisce l'arbitrario comportamento dell'ex marito al suo ingiustificato atteggiamento prevaricatore ed ostruzionistico.

In ogni caso da tale momento ha avuto avvio una alterazione delle dinamiche familiari con evidenti ripercussioni sulla serenità psico fisica delle bambine che, pur avendo presente la figura materna ed esprimendo affettività verso la stessa, progressivamente la stanno emarginando quale riferimento fondamentale nel percorso di crescita psico fisica, tenuto conto del fatto che, a parere dello specialista di n.p.i., oltre a patire il condizionamento paterno, risentono della scarsa capacità della madre di esprimere affettività essendo concentrata sul conflitto con l'ex marito più che sui bisogni delle figlie.

Il conflitto è un tema che, comunque, assilla anche il padre e che sta influenzando sulla risoluzione della questione in modo pregiudizievole per le minori atteso che è fonte di continue violazioni e di un comportamento ambivalente nei confronti della prole.

A questo proposito una delle espressioni più significative è data dalla proposta avallata in sede di udienza dinanzi al G.D., anche dal Servizio di N.P.I., di separazione delle sorelle volta a consentire l'immediato rientro della più piccola presso la madre ed il mantenimento delle altre presso il padre, proposta questa poi contestata dal Servizio di N.P.I. a seguito di un approfondimento pervenuto in data (...) da cui si evince che "qualsiasi separazione delle bambine ...determinerebbe ...sofferenza psichica".

In particolare viene riferito che (...), la più piccola, che "ha sperimentato l'abbandono ha paura di essere nuovamente lasciata e con gli occhi controlla che il familiare presente non si allontani".

Dall'ultima relazione del Servizio specialistico emerge che i familiari della madre influiscono nella relazione anche tra la (...) e le figlie ed accendono la conflittualità e la strumentalizzazione delle minori, fatto questo che deve essere assolutamente evitato e sanzionato dovendo il genitore responsabilmente adoperarsi in tal senso.

La violazione delle determinazioni in ordine all'affidamento e alla regolamentazione dei rapporti tra i genitori determina le conseguenze previste dall'art. 709 ter c.p.c. nella nuova formulazione introdotta dalla legge n. 54 del 2006 che abilita anche il giudice della separazione ad assumere i provvedimenti convenienti sulla modulazione della potestà genitoriale.

Con riferimento al caso di specie il Pubblico Ministero in sede ha richiesto provvedimenti di limitazione della potestà di entrambi i genitori al fine di tutelare le minori dal conflitto che ne sta condizionando i rapporti con i genitori ed impedisce un assetto equilibrato pur nella disgregazione della famiglia legittima.

Il diritto del figlio minore nell'attuale modifica dell'art. 155 c.c. è quello di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione istruzione da entrambie per il riconoscimento di tale diritto è necessario che il giudice adotti i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa.

Se questo è il diritto applicabile la violazione deve essere sanzionata e il diritto riconosciuto mediante prescrizioni o limitazioni che consentano di riequilibrare le relazioni mantenute fuori dai parametri appena detti.

Con riferimento al caso di specie non può dirsi corrispondente al diritto delle minori ad un rapporto equilibrato e continuativo con la madre il comportamento del padre che ne ha impedito il rientro presso di lei in difformità dei provvedimenti adottati in sede di separazione, né il comportamento volto alla interruzione di rapporti tra madre e figlie ripresi soltanto a seguito dell'intervento del Servizio Sociale di (...).

Parimenti non può dirsi aderente al riconoscimento del detto diritto il comportamento della madre che, come emerso dai test psicologici eseguiti sulle minori pare utilizzarle per riversare il risentimento coltivato nei confronti del (...) per quanto accaduto permettendo anche l'interferenza dei di lei familiari.

A quest'ultimo proposito l'enunciazione della legge attuale prevede che il diritto del figlio al mantenimento di rapporti familiari equilibrati e continuativi si esprime con riferimento alla famiglia allargata con il diritto a conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.

La significatività dei rapporti familiari così come espressa dalla giurisprudenza ormai consolidata della Suprema Corte in materia di adottabilità si configura quale rapporto continuativo fondato esclusivamente sull'interesse del minore e sul rispetto dei suoi bisogni e delle sue aspettative e soprattutto idoneo a garantire la cura, l'educazione e gli affetti (v. Cass. 1999 n. 12449, Cass. 1998 n. 2863, 1997 n. 4625, 1996 n. 7141, 1991 n. 33351, 1987 n. 2 e Cass. 2002 n. 29603).

L'apporto dei parenti che interferisce negativamente nello sviluppo psico fisico dei minori e che ostacola la relazione con il genitore anche per il conseguente effetto di chiusura e di opposizione dell'altro genitore, non può dirsi corrispondente all'interesse del minore.

In tale situazione al fine di tentare un riequilibrio dei rapporti tra le minori ed i genitori, tenuto conto anche della tenera età delle stesse e dell'impossibilità, allo stato, di disporre un coatto trasferimento presso la genitrice (in osservanza del provvedimento adottato in sede di separazione consensuale) atteso che, per il tempo trascorso dall'allontanamento e le conseguenze psicologiche che tale situazione ha provocato, le minori ne riceverebbero un ulteriore pregiudizio, occorre, in limitazione della potestà genitoriale, come richiesto dal P.M., indirizzarne l'esercizio in modo conveniente per la prole.

La limitazione in questione per la madre riguarderà l'avvio di un percorso individuale di trattamento psicologico presso il C.F. territorialmente competente volto ad un recupero del ruolo materno attraverso la comprensione delle difficoltà in atto nella relazione affettiva con le figlie, verosimilmente condizionata dal vissuto coniugale e

dall'attuale contesto delle relazioni, trattamento diretto altresì al potenziamento della capacità di gestione autonoma del rapporto con le minori al fine di escludere l'intromissione dei di lei familiari, nonché l'avvio di incontri "guidati" con le figlie presso il Servizio di N.P.I. in presenza anche del Servizio Sociale di (...).

Anche per il padre la limitazione riguarderà l'avvio di un trattamento psicologico individuale volto all'accettazione della disgregazione della famiglia e del ruolo materno della (...) al fine di un adeguato sviluppo psico fisico delle figlie nonché l'assoluta disponibilità a consentire gli incontri tra le bambine e la madre come indicate dal Servizio di N.P.I. incaricato e la doverosa astensione da azioni di forza con l'intervento dei Carabinieri

Tali provvedimenti adottati nella presente sede in limitazione della potestà genitoriale secondo la giurisprudenza affermata dalla Suprema Corte potranno o dovranno essere tenuti in conto dal giudice della separazione, come fatto (accertato o) sopravvenuto, per l'eventuale (emissione o) modifica dei provvedimenti provvisori in ordine all'affidamento e modalità di incontro con i figli (Cass. 4 giugno 1994 n. 5431).

Tuttavia fino al momento della detta emissione o modifica le limitazioni all'esercizio della potestà genitoriale adottate nella presente sede, incidendo sulle modalità di affidamento e di presenza del genitore presso il quale il figlio non è collocato al fine di opportunamente tutelare il diritto del figlio stesso e allo scopo di evitare l'ulteriore perpetrarsi del pregiudizio, si configurano, in sostanza, come provvedimenti provvisori potenzialmente confluenti nel giudizio finale della separazione dei genitori e comunque spesso propedeutici all'espressione del giudizio medesimo che, in quanto incidente nelle relazioni tra le persone, necessita di un percorso "trattamentale" individuale o di coppia al fine di consentire un assetto equilibrato e continuativo dei rapporti familiari.

Ricostruiti, quindi, i provvedimenti in limitazione della potestà genitoriale quali provvedimenti provvisori sulla modulazione dei rapporti tra i genitori separati ed i figli al fine di stabilirne l'efficacia può analogicamente applicarsi l'art. 189 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile secondo il quale l'ordinanza del presidente o del giudice con la quale vengono dati i provvedimenti temporanei o urgenti, reputati opportuni nell'interesse ...della prole, conserva la sua efficacia anche dopo l'estinzione del processo finché non sia sostituita con altro provvedimento ...adottato dal giudice della separazione a seguito di presentazione del ricorso ovvero di ulteriore corso del procedimento già avviato, come nel caso di specie, ove risulta che il giudice ordinario ha rinviato la decisione in attesa dell'esito del presente giudizio.

In ragione dell'ulteriore ritardo nell'attuazione dei provvedimenti convenienti per le minori che dal mancato intervento in ordine alla disciplina dei rapporti tra i genitori potrebbero ricevere un aggravamento della loro situazione personale e psicologica ritiene infine il Collegio che ricorrano le condizioni per la dichiarazione di immediata efficacia del presente provvedimento.

P.Q.M.

Visto il parere del P.M.

Visto l'art. 333 c.c.

In accoglimento della richiesta avanzata dal Pubblico Ministero in sede con istanza del (...)

Definitivamente pronunciando

In limitazione della potestà di entrambi i genitori delle minori in oggetto

Fermo restando l'affidamento delle minori al Servizio Sociale di (...) con compiti di vigilanza sull'educazione, istruzione e cura delle minori ed il collocamento presso l'abitazione paterna dispone che la madre possa incontrarle a giorni alterni presso il Servizio di N.P.I. – ambulatorio di (...) – secondo tempi e modi stabiliti dagli operatori incaricati prevedendosi che in un iniziale momento gli incontri avvengano presso il detto Servizio e che successivamente a seguito di constatazione da parte degli operatori stessi del loro stato di rassicurazione e di adempimento da parte della madre di tutte le indicazioni volte ad evitare confusione e disorientamento nelle figlie, queste possano trascorrere con la madre alcune ore fuori dai locali del detto Servizio avendo cura di predisporre per ciascuna di loro momenti di permanenza esclusiva con la madre

Incarica il Servizio di N.P.I. e il Servizio Sociale di (...) di predisporre un dettagliato calendario di incontri tra la madre e le figlie tenuto conto delle appena indicate disposizioni e di comunicarle ad entrambi i genitori.

Prescrive alla madre di presentarsi puntualmente agli incontri con le figlie eventualmente motivando l'impossibilità a presenziare con divieto di condurre con sé parenti o persone estranee mantenendosi il divieto anche nell'ipotesi di consegna delle bambine alla madre fuori dai locali del Servizio sopra indicato.

Prescrive al padre di non ostacolare in alcun modo gli incontri tra madre e figlie come programmati dai Servizi sopra indicati e di condurre le bambine agli incontri documentando l'eventuale impossibilità con divieto di ostacolarne i rapporti.

Dispone che in caso di difficoltà del (...) ad accompagnare le figlie ed in mancanza di altro congiunto idoneo le bambine vengano condotte presso i locali del Servizio di N.P.I. dalla A.S. affidataria o un suo delegato di fiducia.

Dispone che il Servizio Sociale affidatario possa presenziare agli incontri con funzioni di osservazione e ulteriore rassicurazione per le minori.

Prescrive alla madre di dare corso a trattamento psicologico individuale per le ragioni di cui in motivazione presso il C.F. territorialmente competente.

Prescrive parimenti al padre il medesimo trattamento per le ragioni di cui in motivazioni presso il medesimo C.F.

Incarica il C.F. appena indicato di svolgere opera di mediazione al fine di attenuare il conflitto tra gli ex coniugi.

Visto l'art. 741, ultimo comma, c.p.c.

Dichiara il presente provvedimento immediatamente esecutivo in ragione dell'urgenza.

Si comunichi ai genitori e via fax al Servizio Sociale di (...), al Servizio di N.P.I. e al C.F. di (...).

Catania, 26-6-2006

Il Presidente est.

M.F.Pricoco